

Pubblicato il 23/06/2022

Sent. n. 1790/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 87 del 2015, proposto da [omissis], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Walter Vecchi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Valerio Torre in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n. 14;

contro

Comune di Amalfi, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza di demolizione e ripristino stato dei luoghi n. [omissis], con la quale Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Amalfi ordinava e ingiungeva la demolizione di pretese opere abusive e il conseguente ripristino dello stato dei luoghi;

- di ogni atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale conosciuto e, comunque, di estremi ignoti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 maggio 2022 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, i ricorrenti - proprietari di un'area sita in Amalfi, alla via [omissis] - impugna l'ordinanza di demolizione in epigrafe, con cui l'amministrazione comunale - giusto verbale di sopralluogo prot. n. [omissis] - ha ordinato loro la demolizione delle opere ivi abusivamente realizzate, consistenti nella: "1) *Realizzazione di un manufatto di forma irregolare costituito da muraure perimetrali e solaio di copertura delle dimensioni in pinta pari a circa mq 45 suddivisa in: ingresso - soggiorno delle dimensioni pari a mt 3,90 x mt 3,00 circa munito di vano porta di ingresso delle dimensioni pari a mt 2,20 x 1,00 e vano finestra delle dimensioni pari a mt 1,85 x mt 0,65, completi di infissi; ambiente cucina avente forma irregolare pari a circa mq 4, munito di vano finestra delle dimensioni pari a mt 1,40 x mt 1,45, completo di infisso; prima camera da letto avente dimensioni pari a mt 3,75 x mt 2,80, munita di vano finestra delle dimensioni pari a circa mt 0,70 x mt 0,80, completo di infisso; seconda camera da letto avente forma irregolare dimensioni pari a circa mq 12,00, munita di vano finestra delle dimensioni pari a circa mt 0,70 x mt 0,80, completo di infisso; seconda camera da letto avente forma irregolare dimensioni pari a circa mq 12,00, munita di vano balcone delle dimensioni pari a circa mt 2,30 x mt 1,20, completo di infisso; ambiente w.c. delle dimensioni pari a mt 3,40 x mt 1,90, munito di vano finestra completo di infisso. L'appartamento si*

presenta rifinito in ogni sua parte, con pavimentazione, infissi sia interni che esterni, servizi igienici, impianti elettrici, idrici e di scarico, nonché arredato. 2) realizzazione, nell'antistante area giardino, di una zona cortilizia costituita da terrazzi e scalette di collegamento pavimentati in cls avente forma irregolare pari a mq 30; 3) realizzazione, a protezione del vano di ingresso all'appartamento, di una pensilina in legno e tegole delle dimensioni pari a circa mq 3; 4) realizzazione, a protezione del vano di ingresso all'appartamento, di una pensilina in legno e tegole delle dimensioni pari a circa mq 3; 4) realizzazione, sulla testata del muro di contenimento del terrazzamento agricolo antistante l'appartamento, di un muretto - parapetto lungo complessivamente mt 20,00 x mt 0,90 di altezza costituito da mattoni forati intervallati da n. pilastri in muratura; 5) realizzazione, tra il cortile di ingresso all'abitazione di residenza e la sottostante area oggetto dei lavori di cui sopra, di una scala in c.a. delle dimensioni pari a mt 6,00 x mt 1,00 circa di larghezza media costituita da n. 14 gradini, protetta a valle da ringhiera in ferro; 6) ampliamento del preesistente cortile di ingresso all'abitazione di residenza di circa mq 2 ottenuto mediante la realizzazione del solaio piano, costituente parte del solaio di copertura del locale cucina precedentemente descritto”.

Parte ricorrente chiede l'annullamento di tale atto, sostanzialmente sostenendone l'illegittimità per difetto di istruttoria e di motivazione, perché, in particolare, non preceduto da alcuna verifica circa l'assentibilità di quanto eseguito.

Con successiva memoria i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del gravame proposto.

All'udienza pubblica del 13 maggio 2022 la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato, in ragione della legittimità, sotto i profili contestati, dell'impugnata ordinanza di demolizione.

Deve, infatti essere disattesa la censura incentrata sull'asserito difetto di motivazione e di istruttoria dell'impugnato ordine di demolizione, in relazione alla pretesa non “*esatta qualificazione giuridica dell'opera realizzata*” ed omessa indicazione delle “*prescrizioni urbanistiche che si assumono violate*”, risultando, invero, l'atto assistito da una congrua motivazione, riportando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato emanazione, anche mediante la puntuale descrizione delle opere abusive riscontrate in sede di accertamento di infrazione ed il riferimento alla circostanza - peraltro non contestata dalla ricorrente - che le stesse siano “*qualificabili quali "interventi di nuova costruzione", come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.*”.

Il Collegio ritiene, infatti, di poter richiamare, a tal proposito, quel consolidato orientamento del Consiglio di Stato, che afferma che “*l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare*” (in tal senso, *ex multis*, Sezione V, n. 2196/2014).

Già dalla semplice lettura dell'atto impugnato è, infatti, possibile desumere – in assenza di puntuali allegazioni svolte al riguardo da parte ricorrente – come nel caso di specie risulti essere stato eseguito un organismo edilizio nuovo, non essendo ammissibile una considerazione astratta ed atomistica, bensì sintetica e complessiva dei relativi singoli interventi, quali parti di un più ampio quadro di illecito sostanzialmente unitario, da cui attingono il medesimo regime giuridico di illegittimità (in tal senso, T.A.R. Campania, Salerno, n. 386 del 13 marzo 2018 e T.A.R. Campania, Napoli, n. 1620 del 14 marzo 2018).

A nulla rileva, dunque, in senso contrario l'eventuale ipotetica sanabilità delle singole opere edilizie, peraltro costituendo la loro abusività, già di per sé, presupposto per l'applicazione della prescritta sanzione demolitoria, non ponendo, in presenza di abusi edilizi, la vigente normativa urbanistica alcun obbligo in capo all'autorità comunale, prima di emanare l'ordinanza di demolizione, di verificarne la sanabilità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (in tal senso T.A.R. Campania, Napoli, Sezione IV, n. 5723 del 6 settembre 2021).

Tanto si evince chiaramente dagli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, che infatti obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l'abuso, senza eseguire alcuna preventiva valutazione di sanabilità, nonché dal successivo art. 36, che rimette all'esclusiva iniziativa della parte interessata l'attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica ivi disciplinato (in senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione VI, 20/07/2021, n. 5457, Consiglio di Stato, Sezione VI, 16/02/2021, n. 1432; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione IV, 09/06/2021, n. 3880; T.A.R. Campania, Salerno, Sezione II, 09/03/2020, n. 350).

Non può, infine, essere accolto nemmeno il motivo di impugnazione fondato sul preteso mancato rispetto delle norme sul procedimento amministrativo in relazione al mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento conclusosi con l'adozione dell'impugnata ordinanza di demolizione, in ragione della (già evidenziata) natura vincolata di tale ordinanza, che non necessita, dunque, di alcun avviso ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241/1990, con la conseguenza che, pertanto, in applicazione del comma 2, primo periodo, dell'art. 21 *octies* della l. n. 241/1990, essa non è per ciò solo annullabile, in considerazione della circostanza che non avrebbe potuto avere un diverso contenuto dispositivo (in tal senso, T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione I, n. 286/2015 e n. 369/2015).

In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso deve, quindi, essere rigettato. Attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune resistente, non vi è motivo di statuire in ordine alle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere, Estensore

Giovanna Vigliotti, Referendario

L'ESTENSORE
Eleonora Monica

IL PRESIDENTE
Francesco Riccio

IL SEGRETARIO